



**<<MODIFICHE ALL'ARTICOLO 29 DEL REGOLAMENTO INTERNO DEL CONSIGLIO REGIONALE,
CONCERNENTE L'ARTICOLAZIONE DELLE COMPETENZE DELLE COMMISSIONI
PERMANENTI>>**

deliberazione approvata dal Consiglio regionale
ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione

nella seduta del 24 settembre 2013

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 1

<<Modifiche all'articolo 29 del regolamento interno del Consiglio regionale, concernente l'articolazione delle competenze delle Commissioni permanenti>>

Il Consiglio regionale nella seduta del 24 settembre 2013 ha approvato, ai sensi dell'articolo 21 dello Statuto speciale della Regione, le seguenti modifiche al regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del 6 ottobre 2005 e pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione – Supplemento straordinario n. 23 del 4 novembre 2005, successivamente modificato e integrato con deliberazione del 25 ottobre 2007, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione – Supplemento ordinario n. 30 del 12 novembre 2007 e con deliberazione del 3 marzo 2010, pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione n. 11 del 17 marzo 2010.

Art. 1

1. L'articolo 29 del regolamento interno del Consiglio regionale, approvato con deliberazione del Consiglio regionale del 6 ottobre 2005, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 23 del 4 novembre 2005 del Bollettino Ufficiale della Regione, è sostituito dal seguente:

<<Art. 29

(Istituzione e competenze delle Commissioni)

1. Sono istituite sei Commissioni permanenti con le seguenti denominazioni e con le competenze nelle materie di seguito specificate:

a) I Commissione: bilancio e programmazione, credito, finanze, imposte, tributi, contabilità, demanio e patrimonio, organizzazione della Regione, degli enti e delle agenzie regionali, personale degli enti del comparto unico regionale, società a partecipazione regionale, statistica e sistemi informativi, libro fondiario;

b) II Commissione: agricoltura e foreste, sviluppo della montagna, pesca marittima e acquacoltura, industria, artigianato, commercio interno ed estero, fiere e mercati, turismo e terziario, sostegno all'innovazione nei settori produttivi, tutela dei consumatori, professioni, lavoro e cooperazione;

c) III Commissione: tutela della salute, servizi sociali, alimentazione, previdenza complementare e integrativa;

d) IV Commissione: lavori pubblici, edilizia, espropriazione, pianificazione territoriale, viabilità, trasporti, porti e aeroporti civili, navigazione, protezione civile, energia, parchi e riserve naturali, caccia, pesca nelle acque interne, tutela dell'ambiente e del paesaggio, cave, miniere, acque minerali;

e) V Commissione: affari istituzionali e statutari, forma di governo, elezioni, disciplina del referendum, autonomie locali, usi civici, rapporti esterni e con l'Unione europea, organi di garanzia, beni e attività culturali, identità linguistiche, spettacoli e manifestazioni, attività sportive, corregionali all'estero;

PROPOSTA DI MODIFICA DEL REGOLAMENTO INTERNO N. 1

<<Modifiche all'articolo 29 del regolamento interno del Consiglio regionale, concernente l'articolazione delle competenze delle Commissioni permanenti>>

f) VI Commissione: educazione, istruzione, formazione professionale, università, ricerca scientifica e tecnologica, politiche giovanili, politiche socio-educative familiari, attività ricreative e motorie, volontariato, associazionismo, politiche della pace, della solidarietà, della cooperazione allo sviluppo e dell'immigrazione, politiche della comunicazione.>>.

Art. 2

1. Il Presidente del Consiglio regionale procede alla riassegnazione dei progetti di legge e, in generale, degli affari già assegnati alle Commissioni permanenti nel corso della XI legislatura e di cui non sia iniziato l'esame nelle Commissioni stesse alla data di entrata in vigore della presente modifica, sulla base della nuova ripartizione delle competenze introdotta dall'articolo 1.